

Benefit per l'istruzione anche su base contrattuale

Esenti da Irpef anche le somme destinate a scuole d'infanzia e mensa

PAGINA A CURA DI
Marco Strafile

■ L'insieme delle disposizioni che dal 2016 hanno contribuito a definire in modo più organico il quadro normativo in materia di piani di welfare, ha riguardato anche i servizi didattici e le spese per istruzione; sono infatti state riscritte per intero le due disposizioni principali che li riguardano (si tratta dell'articolo 51, comma 2, lettere f ed f-bis), consentendo anche la sostituzione in esenzione di imposta dei predetti benefit con le erogazioni premiali soggette ad imposta sostitutiva del 10% (premi di risultato variabile e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili delle imprese).

In dettaglio, la nuova lettera f), in continuità con il previgente testo normativo, prevede l'esenzione da Irpef dell'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai familiari di questi, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, di cui all'articolo 100 del Tuir.

Le novità

La novità, rispetto alla precedente formulazione, consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro (la volontarietà rappresentava, infatti, uno dei nodi più critici della vecchia lettera f), ma anche in conformità a disposizioni di con-

tratto o di accordo o di regolamento aziendale.

Su tale aspetto la legge di Stabilità 2017 ha previsto che le norme della lettera f) si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale, o di contratto collettivo territoriale.

In relazione alle finalità educative e di istruzione di cui all'articolo 100, la circolare 28/E/2016 dell'agenzia delle Entrate specifica come rientri nel perimetro applicativo della norma, ad esempio, «l'offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza».

La lettera f-bis) prevede che non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti, o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

I dubbi risolti

La riformulazione della disposizione ha eliminato alcuni dubbi che in passato avevano riguardato la possibilità di agevolare:

■ i servizi di educazione e istruzione erogati a bambini in età prescolare (come, ad esempio, le prestazioni delle scuole dell'infanzia). Un'incertezza che era stata alimentata anche dall'ordinanza 344/2008, con cui la Corte costituzionale si era espressa in senso negativo sulla possibilità di esentare da contribuzione - in analogia con

la disposizione per gli asili nido contenuta nella previgente lettera f-bis) - le somme erogate dalle aziende per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell'infanzia;

■ i servizi integrativi e di mensa connessi con le prestazioni educative e di istruzione, ora espressamente inclusi;

■ la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, così menzionati nella nuova norma che, certamente, meglio rappresenta la tipologia di servizi attualmente fruiti dai genitori per i propri figli, rispetto alla precedente ed ormai desueta locuzione che faceva riferimento alle colonie climatiche.

Con riguardo alla nozione di borsa di studio, l'agenzia delle Entrate, sempre nella circolare 28, (confermando i precedenti chiarimenti forniti con la circolare 238/2000), in materia di «erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premi di merito e sussidi per fini di studio a favore di familiari di cui all'articolo 12», specifica come in tale nozione «possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell'ambito scolastico».

Sempre in relazione a questa tipologia di benefit, l'amministrazione finanziaria ha ulteriormente chiarito come rientrino nell'ampia formulazione della lettera f-bis) anche «il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica, nonché l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il punto

01 | ESENZIONI

Prevista l'esenzione da Irpef per le opere e i servizi riconosciuti alla generalità o a categorie di dipendenti e ai loro familiari, per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto

02 | NOVITÀ

La novità consiste nel fatto che tali erogazioni, per beneficiare del regime di favore, potranno realizzarsi non più solo per scelta unilaterale del datore di lavoro, ma anche in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale

03 | LEGGE DI STABILITÀ

La legge di Stabilità 2017 ha previsto che le agevolazioni si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale, o di contratto collettivo territoriale

04 | ISTRUZIONE

L'agenzia delle Entrate specifica come rientri nel perimetro applicativo della norma, ad esempio, «l'offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza»